

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 12 gennaio 2015



REGIME DEI MINIMI

Italia Oggi Sette	12/01/15	P. 13	Nuovi minimi, ci perdonano tutti	Valerio Troppa	1
Italia Oggi Sette	12/01/15	P. 12	Minimi, accesso selezionato	Sandro Cerato	3

CTU

Sole 24 Ore	12/01/15	P. 26	Una procedura «flessibile» per risolvere il conflitto		5
-------------	----------	-------	---	--	---

START UP

Corriere Della Sera - Corriereconomia	12/01/15	P. 14	Ma le start-up rallentano (da anni) anche in America	Edoardo Segantini	6
--	----------	-------	--	-------------------	---

Le conclusioni di due studi della Cna sul regime forfettario previsto dalla legge di Stabilità

Nuovi minimi, ci perdono tutti

Professionisti penalizzati, ma lo stato non incassa di più

Pagina a cura
DI VALERIO STROPPA

Fisco punitivo per i giovani professionisti. Il nuovo regime forfettario previsto dalla legge di Stabilità 2015 non solo costa di più dei vecchi minimi, ma anche della tassazione ordinaria. Ma tra le partite Iva, le libere professioni e i freelance risultano discriminati anche rispetto ad altre categorie (come per esempio artigiani e commercianti), che potranno quantomeno neutralizzare il maggior carico fiscale con sgravi contributivi, pur sacrificando la futura pensione. In tutto ciò, lo stato non incamererà neanche un maggiore gettito, ma anzi le casse pubbliche saranno incise negativamente per quasi 5 miliardi di euro in sei anni. Per tutti questi motivi il regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014 deve essere ripensato. È quanto ha affermato nei giorni scorsi la Cna, che ha realizzato due studi intitolati «Il fisco non è uguale per tutti» e «Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute».

Le differenze tra forfettari e ordinari. L'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% sul reddito determinato con metodi forfettari potrebbe apparire, a prima vista, una forma di riduzione della pressione fiscale. In realtà ciò si verifica solo al di sopra dei 35 mila euro di ricavi. Tetto però al quale solo poche categorie possono arrivare (commercianti, albergatori, ristoratori). Per i professionisti il limite di fatturato per poter restare nel regime a forfait è fissato a 15 mila euro annui, con un coefficiente di redditività del 78% per determinare l'imponibile. Pertanto, osserva la Cna, sebbene l'aliquota Irpef del primo scaglione sia pari al 23%, a cui devono aggiungersi le addizionali regionali e comunali (in media il 2,06%), per livelli bassi di reddito l'imposta

dovuta nel regime ordinario risulta comunque più bassa. A ridurre il prelievo ordinario giocano un ruolo fondamentale sia la detrazione Irpef prevista dall'articolo 13 del Tuir per i lavoratori autonomi, pari a 1.104 euro, sia la franchigia Irap di 10.500 euro (laddove l'imposta regionale risultasse applicabile).

Le differenze tra autonomi e dipendenti. Ma dai calcoli della Cna emerge una ulteriore sperequazione anche nel trattamento fiscale di partite Iva e lavoratori dipendenti, a parità di reddito. Come evidenziato nel grafico in pagina, in corrispondenza di un reddito di 10 mila euro gli imprenditori in contabilità semplificata e i professionisti subiscono una tassazione effettiva che supera di poco il 15%. Nella stessa fascia di reddito, i dipendenti scontano un'imposizione effettiva pari a zero, a seguito dell'applicazio-

ne delle detrazioni da lavoro dipendente (circa 1.700 euro) e del bonus degli 80 euro mensili introdotto dal dl n. 66/2014.


Gli effetti sul gettito. Il giro di vite sulle piccole partite Iva non consentirà comunque all'erario di incassare di più. Anzi, le conseguenze finanziarie sul bilancio dello stato saranno negative per una cifra variabile tra gli 800 e i 900 milioni di euro all'anno (si veda altra tabella in pagina). A generare l'onere è prevalentemente la norma che permette ad artigiani e commercianti aderenti al regime forfettario di usufruire di un sistema di favore nel calcolo dei contributi previdenziali: invece di determinarli su un reddito figurativo detto «minimale» (che prescinde da quello effettivamente realizzato), potranno quantificarli «a percentuale». Si ricorda che tra il 2012 e il 2014 il minimale è stato pari rispettivamente a

14.930, 15.357 e 15.516 euro. Ciò che i contribuenti risparmieranno nell'immediato si rifletterà però inevitabilmente sulle aspettative della futura pensione. La possibilità di scegliere sarà tuttavia limitata solamente ai soggetti iscritti alle predette gestioni speciali. I professionisti che si trovano in una delle casse previdenziali di categoria, così come gli autonomi senza cassa iscritti alla gestione separata Inps non avranno alcun beneficio.


Le differenze tra vecchi e nuovi minimi. La disparità di trattamento maggiore rimane quella tra chi applicava i vecchi regimi agevolati alla data del 31 dicembre 2014 e chi ha avviato la propria attività dal 1° gennaio 2015 in poi. Con l'inizio del nuovo anno, infatti, la legge di stabilità ha mandato in soffitta sia il regime dei minimi previsto dal dl n. 98/2011 (con tetto di ricavi a 30 mila euro e aliquota al 5% per tutti), sia il regime delle nuove iniziative produttive (fatturato ammesso di 30.987 euro e imposta sostitutiva al 10%). In via transitoria, tuttavia, la legge n. 190/2014 ha previsto che chi al 31 dicembre già applicava tali meccanismi agevolati avrebbe potuto continuare a utilizzarli fino a naturale scadenza. Disposizione, questa, che ha innescato una vera e propria corsa ad aprire la partita Iva entro la fine del 2014 (si veda *ItaliaOggi* dell'11 dicembre 2014). Soprattutto da parte dei soggetti under-35, che avrebbero potuto continuare ad avvalersi della tassazione agevolata fino al compimento di tale età. Un giovane professionista che avvia la sua attività nel 2015, quindi, a parità di reddito si troverà a pagare in media più del doppio delle tasse del coetaneo che ha iniziato prima del 31 dicembre 2014.

Le prospettive di modifica. La riforma dei minimi prevista dalla legge di Stabilità ha subito innescato un focolaio di polemiche. Tutti gli ordini professionali si sono schierati compatti per chiedere al governo di rivedere le misure, innalzando

le soglie dei ricavi ammessi e/o riducendo l'imposta sostitutiva (si veda *ItaliaOggi* dell'8 dicembre 2014). Anche dal mondo dell'artigianato e delle piccole imprese, che pure sono i soggetti per i quali il sistema forfettario può risultare più conveniente, non mancano le richieste di intervento. «Dalle analisi effettuate emerge con chiarezza che il nuovo regime forfettario prevede delle concrete semplificazioni fiscali, eliminando qualsiasi onere contabile e di comunicazione di dati all'Agenzia delle entrate», osserva la Cna, «i vantaggi economici derivanti dai risparmi di oneri amministrativi sono però completamente mangiati dai maggiori tributi dovuti». Anche per le piccole partite Iva che riterranno più conveniente optare per il regime ordinario, comunque, i benefici fiscali sono inferiori rispetto ai vantaggi riservati ai dipendenti (su tutti il bonus 80 euro). «È vero che per le imprese individuali in contabilità semplificata e per i professionisti le riduzioni delle imposte e le eccezioni previste nella tassazione ordinaria riducono l'aliquota effettiva di imposizione al di sotto del 15%», prosegue la Cna, «è importante sottolineare, tuttavia, che si tratta di riduzioni non parificabili a quelle previste per gli altri redditi da lavoro». Al punto che anche il presidente del consiglio, Matteo Renzi, in un'intervista del 23 dicembre ha riconosciuto che «le giovani partite Iva hanno avuto meno vantaggi di tutti» e si è assunto «la responsabilità di fare un provvedimento ad hoc nei prossimi mesi».



La tassazione effettiva per autonomi e dipendenti



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Nuovo regime forfettario: gli effetti sul gettito

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Irpef	-409,7	-372,3	-335,0	-297,6	-260,3	-222,9
Addizionale regionale	-38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	-20,0
Addizionale comunale	-13,3	-12,0	-10,8	-9,5	-8,3	-7,0
Irap	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Sostitutiva regime forfettario (15%)	367,1	392,9	418,6	444,3	470,0	495,8
Sostitutiva vecchi minimi (5%)	-1,3	-35,2	-69,2	-103,1	-137,0	-171,0
Sostitutiva nuove attività produttive (10%)	-1,3	-1,7	-2,0	-2,3	-2,7	-3,0
Iva	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9
Contributi previdenziali	-519,2	-554,9	-590,4	-625,9	-661,5	-697,1
TOTALE	-870,6	-864,6	-858,6	-852,4	-846,6	-840,4

Fonte: relazione tecnica governativa alla legge di stabilità 2015. Dati in milioni di euro.

Le limitazioni previste dalla legge di Stabilità per usufruire del nuovo regime agevolativo

Minimi, accesso selezionato

Previsti stringenti requisiti, sia soggettivi sia oggettivi

Pagina a cura
di SANDRO CERATO

Per l'accesso e la fruizione del regime dei nuovi minimi, introdotto dall'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), sono previsti numerosi e stringenti requisiti, sia soggettivi che oggettivi. Premesso che solo le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arte o professione possono accedervi, tali soggetti nell'anno precedente a quello in cui intendono fruire del regime agevolato non devono in primo luogo aver conseguito o percepito rispettivamente ricavi o compensi superiori alle soglie variabili previste in funzione della tipologia di attività esercitata, come indicato nell'allegato 4 alla stessa legge di Stabilità. Tale allegato contiene una tabella in cui si suddividono 9 gruppi di attività, con indicazione dei codici attività di ciascuno di essi, e il relativo limite di ricavi al quale applicare la relativa percentuale di redditività per determinare il reddito. Sul fronte «costi», sono previste due limitazioni, la prima riferita alle spese per lavoratori dipendenti e assimilati, compresi quelli a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, che non possono eccedere l'importo di euro 5

mila per ciascun periodo d'imposta. Tale limite, nel silenzio della norma, dovrebbe verificarsi con il criterio della competenza per le imprese e con quello di cassa per coloro che svolgono attività professionale. La seconda limitazione relativa ai «costi» riguarda gli investimenti in beni strumentali, che non possono eccedere l'importo di euro 20 mila alla chiusura di ciascun periodo d'imposta, tenendo conto del costo sostenuto per i beni in proprietà ovvero detenuti in base a un contratto di locazione finanziaria (in tal caso rileva quello sostenuto dal concedente), ovvero del valore normale di cui all'art. 9 del Tuir per i beni detenuti in locazione, noleggio o comodato. Per i beni utilizzati promiscuamente, nella determinazione del «monte» cespiti si assume il 50% del costo sostenuto (anche per gli automezzi di cui all'art. 164 del Tuir), mentre non rilevano i beni di costo unitario inferiore a euro 516,46 nonché i beni immobili a qualsiasi titolo detenuti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività. Pertanto, a differenza del «vecchio» regime dei minimi, in cui si doveva avere riguardo agli acquisti effettuati nei tre anni precedenti, il nuovo regime previsto dalla legge di Stabilità 2015 richiede una verifica dello «stock» di fine anno, formato dalla sommatoria degli acquisti effettuati nel corso degli anni precedenti, ovviamente al netto di eventuali dismissioni operate. Sul punto, non è chiarito come debbano essere valorizzate alienazioni di beni strumentali, anche se sembra doversi riferire al costo a suo tempo sostenuto per l'acquisto degli stessi in quanto la norma richiede di verificare la giacenza dei beni stessi in


termini di costo storico. Il comma 55 contiene due importanti precisazioni in merito alla verifica del limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime, la prima delle quali riguarda l'irrelevanza dei maggiori componenti positivi che derivano dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, così da neutralizzare l'eventuale scelta del contribuente di adeguarsi a quanto richiesto da Gerico. È evidente che la peculiarità in questione non può che riguardare il primo accesso al regime, poiché nei periodi d'imposta di permanenza nel regime è prevista l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore. La seconda precisazione contenuta nel comma 55 attiene invece all'ipotesi di esercizio contemporaneo di due attività contraddistinte da differenti codici Ateco, nel qual caso si deve assumere il limite più elevato di ricavi e compensi previsti per i differenti codici attività. Per esempio, si consideri una persona fisica che esercita un'attività di commercio all'ingrosso (soglia di ricavi euro 40 mila) e nel contempo un'attività di intermediazione nel commercio (soglia di ricavi 15 mila). In tal caso, il limite cui fare riferimento è quello più elevato, ossia 40 mila, per la verifica del quale si devono sommare i ricavi delle due attività.

Il comma 57 si occupa invece di prevedere alcune esclusioni dalla possibilità di avvalersi del regime agevolato, in primo luogo per i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari per le imposte sui redditi, nonché per coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di beni immobili abitativi, ovvero di mezzi di trasporto nuovi. Particolare è l'esclusione prevista per i soggetti non residenti in Italia, tuttavia

derogata per coloro che risiedono in uno degli Stati membri della Ue o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Lichtenstein e Norvegia), a condizione che nel territorio dello Stato il soggetto produca almeno il 75% del proprio reddito complessivo. Infine, in continuità con quanto previsto dal precedente regime dei minimi, è confermata la preclusione per coloro che contemporaneamente all'attività d'impresa o di lavoro autonomo partecipino a una società di persone o a un'associazione professionale di cui all'art. 5 del Tuir, ovvero a una società a responsabilità limitata che abbia optato per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del Tuir. Pertanto, mentre la partecipazione in qualità di socio di una società di persone o di associato di un'associazione professionale comporta in ogni caso la preclusione all'accesso al regime, nel caso di socio di srl è necessario verificare se la stessa abbia optato o meno per la trasparenza fiscale, essendovi una preclusione solamente in tale ultimo caso.

Ora, poiché l'accesso alla trasparenza richiede il consenso unanime di tutti i soci, il contribuente che intende accedere al regime dei minimi potrà in ogni caso impedire che la società di cui è socio opti per la trasparenza negando il consenso, e conservando in tal modo la possibilità di avvalersi del regime agevolato.

—© Riproduzione riservata—



Requisiti per l'accesso al regime dei minimi

Ricavi o compensi	Non superiori ai limiti previsti in relazione al codice Ateco
Spese per lavoro dipendente o assimilato	Non superiori a euro 5.000
Beni strumentali	Costo complessivo alla fine dell'esercizio non superiore a euro 20.000
Presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilato	Non prevalenti rispetto al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, o sommativa non superiore a 20.000

Lo svolgimento. Dall'incontro preparatorio alle sessioni congiunte

Una procedura «flessibile» per risolvere il conflitto

■ L'esperimento del tentativo di conciliazione del consulente tecnico non ha una struttura rigida e rituale ma deve rispondere essenzialmente a requisiti di funzionalità ed efficacia.

Le fasi dell'iter

Proprio per il particolare livello di conflittualità che caratterizza le liti giudiziarie, il consulente deve attuare le fasi in modo graduale. Infatti le parti spesso non vedono il Ctu come conciliatore ma solo come esperto del giudice dal quale si aspettano una determinazione a loro favorevole. Non è quindi consigliabile tentare la conciliazione nelle prime fasi dell'incarico, perché tutti i soggetti coinvolti sarebbero colti impreparati.

Per questo, dopo le operazioni di consulenza e dopo avere raggiunto la base di condivisione indispensabile con i difensori e i consulenti di parte, il Ctu dovrebbe organizzare un incontro preparatorio per comunicare le attività, le caratteristiche e le finalità della procedura ma anche per consentire una modulazione del dialogo. Inoltre, il Ctu dovrebbe cercare di fare emergere il potere dispositivo delle parti, per consentire loro di confrontarsi anche al di là dei temi oggetto del giudizio.

Ottenuto il consenso alle successive attività, compreso quello per le eventuali sessioni individuali, potranno iniziare gli incontri conciliativi, sempre alla presenza di tutti i protagonisti. Il Ctu aprirà la

“sessione congiunta iniziale” con il discorso introduttivo e poi le parti - stimolate, se occorre, dal consulente - prenderanno la parola, esponendo i loro pensieri, poi sintetizzati in chiusura dal Ctu.

A questo punto potranno avere luogo le sessioni separate del consulente tecnico con ciascuna parte, assistita dai rispettivi professionisti. Queste sessioni, fondamentali in ogni attività conciliativa, consentiranno ai protagonisti

L'OBIETTIVO

Occorre individuare non la soluzione «giusta» ma quella «più conveniente» dopo avere valutato i bisogni dei litiganti

un dialogo più libero e permetteranno al Ctu di indagare gli interessi in conflitto, le necessità che vincolano le scelte, le possibili soluzioni, facendo emergere le alternative possibili.

Al termine di queste fasi, il Ctu disporrà di un quadro chiaro in termini di interessi, necessità, alternative e potrà procedere alla “sessione congiunta finale”, riformulando il conflitto e, mediante l'applicazione di criteri obiettivi, potrà offrire alle parti la scelta del miglior accordo possibile in base ai loro veri interessi.

L'approccio

Per un tentativo di conciliazione corretto ed efficace è

essenziale l'approccio metodologico del consulente, sotto il profilo sia comunicativo che di gestione della procedura e del conflitto. L'esperimento conciliativo, infatti, non può essere improvvisato; anzi, richiede una preparazione specifica da parte del consulente.

Occorre ricordare, in primo luogo, che l'obiettivo non è arrivare a una transazione qualsiasi ma raggiungere un vero accordo conciliativo: la prima risolve la lite, mentre il secondo estingue il conflitto. Il Ctu non deve però cadere nella tentazione di sollecitare soluzioni di accordo o di esercitare pressioni sulle parti. Infatti, l'accordo sarà tanto più forte quanto le parti saranno realmente convinte della sua convenienza e utilità.

Il Ctu dovrà inoltre guidare le parti da un sistema di ordine imposto a uno di ordine negoziato; le parti devono infatti comprendere che, durante il tentativo di conciliazione del Ctu, non hanno di fronte un giudice da convincere. Piuttosto, sono gli stessi contendenti a decidere in ragione dei reciproci interessi.

Il principale compito del conciliatore è quindi quello di individuare non una soluzione “giusta” - come sarebbe compito del giudice o dell'arbitro - quanto una soluzione “conveniente” per le parti. E per far ciò è necessario passare dal piano dei diritti al piano degli interessi a questi sottostanti.

P.Fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'analisi

esegantini@corriere.it



Ma le start-up rallentano (da anni) anche in America

DI EDOARDO SEGANTINI

Sui blog specializzati sta facendo discutere un articolo dell'economista Robert Litan, della Brookings Institution, pubblicato dal bimestrale Foreign Affairs. Siamo abituati, scrive Litan, a vedere l'America come il Paese culla dell'innovazione: pensiamo a imprese come Facebook, Apple e Tesla Motors, o a imprenditori come Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Elon Musk. L'idea è profondamente radicata tra noi europei, che amiamo guardare al Nuovo Continente come a una macchina creativa orientata al futuro, ma è

popolare tra gli stessi americani, come dimostrano i successi del reality televisivo «Shark Tank», alla sua sesta stagione, e della serie «Silicon Valley» (entrambi visibili anche in Italia).

Tutto ciò, obietta l'economista, oggi è un po' meno vero. Negli ultimi trent'anni, la natalità delle startup negli Stati Uniti ha rallentato sensibilmente il suo ritmo e l'industria tecnologica è oggi dominata da aziende (relativamente) più vecchie. Secondo i dati raccolti da Litan e dal suo collega Ian Hathaway, le aziende con meno di

un anno sono scese dal 15% di tutte le imprese americane nel 1978 all'8% nel 2011. Il calo ha interessato tutti gli Stati, ad eccezione della California, e i principali settori industriali, comprese l'industria biomedicale e la farmaceutica. Non solo. Se le nuove aziende sono diminuite, quelle vecchie sono aumentate. Le imprese «mature» (16 anni o più) sono cresciute dal 23% del 1992 al 34% del 2011. E le imprese di una certa età, un po' come le persone, sono meno propense al rischio.

Si tratta di una criticità per il si-

La diagnosi e la terapia dell'economista Robert Litan

stema industriale, in quanto il fiammifero dell'innovazione, storicamente, non viene acceso dai grandi gruppi ma dai piccoli imprenditori visionari, coraggiosi e che hanno poco da perdere. Da startup sono nate le maggiori innovazioni moderne come l'automobile e l'aereo, il telegrafo e il telefono, il computer e il motore di ricerca per Internet.

Per risalire la china, Litan dà alcuni suggerimenti che possono interessare anche i Paesi europei, ad esempio il potenziamento del sistema scolastico, la riduzione degli adempimenti burocratici sulla creazione di nuove imprese e la facilitazione degli investimenti come il «crowdfunding» (finanziamento collettivo). Ma soprattutto, in sintonia con i protagonisti della Silicon Valley, che da tempo lo chiedono, Litan suggerisce al governo di cambiare la legge sull'immigrazione, rendendo più facile la permanenza degli stranieri (qualificati) negli Stati Uniti.

Il visto H1-B, che permette alle aziende di utilizzare lavoratori stranieri specializzati, potrebbe essere aggiornato e sostituito con una via più facile alla residenza permanente. L'economista cita l'esempio del Cile, che ha lanciato un programma per attrarre imprenditori dall'estero, creando quella che è stata chiamata la «Chilecon Valley».

 @SegantiniE

